

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 aprile 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34.

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060). Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 17 gennaio 2018, n. 35.

Regolamento recante composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105. (18G00054). Pag. 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca


DECRETO 31 gennaio 2018.

Definizione della nuova classe di Laurea magistrale in Scienze giuridiche. (Decreto n. 77). (18A02779). Pag. 29


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 2 marzo 2018.

Riparto del fondo per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato esclusivamente alle reti metropolitane e alle linee tramviarie, compreso il materiale rotabile, in aree metropolitane, modificato dall'articolo 1, comma 1085, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (18A02784). Pag. 33



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		DECRETO 29 marzo 2018.	
DECRETO 6 aprile 2018.		Sostituzione del commissario liquidatore della «La Rapollese Società cooperativa sociale», in Rapolla. (18A02758). <i>Pag.</i> 47	
Variatione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale. (18A02753). <i>Pag.</i> 36		DECRETO 29 marzo 2018.	
DECRETO 6 aprile 2018.		Sostituzione del commissario liquidatore della «G.S.M. società cooperativa sociale Onlus», in Milano. (18A02761). <i>Pag.</i> 48	
Variatione di denominazione di una varietà ortiva iscritta al registro nazionale. (18A02754) <i>Pag.</i> 37		DECRETO 29 marzo 2018.	
Ministero dello sviluppo economico		Sostituzione del commissario liquidatore della «La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro Società cooperativa sociale O.N.L.U.S. siglabile La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro S.c.s. O.N.L.U.S.», in Oulx. (18A02763) <i>Pag.</i> 48	
DECRETO 23 febbraio 2018.		DECRETO 29 marzo 2018.	
Scioglimento di trentotto società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. (18A02768). <i>Pag.</i> 39		Sostituzione del commissario liquidatore della «La Traviata Società cooperativa», in Milano. (18A02764). <i>Pag.</i> 49	
DECRETO 2 marzo 2018.		DECRETO 5 aprile 2018.	
Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019. (18A02776) <i>Pag.</i> 42		Scioglimento della «Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Lardirago», in Lardirago e nomina del commissario liquidatore. (18A02760). <i>Pag.</i> 50	
DECRETO 26 marzo 2018.		DECRETO 5 aprile 2018.	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa G.B. Costruzioni - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in Velletri. (18A02755) <i>Pag.</i> 44		Approvazione dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (18A02801) <i>Pag.</i> 50	
DECRETO 26 marzo 2018.		Presidenza del Consiglio dei ministri	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Gamma Allestimenti 99 Società cooperativa», in Capena. (18A02759). <i>Pag.</i> 44		IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016	
DECRETO 26 marzo 2018.		ORDINANZA 28 marzo 2018.	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa DOC Felice», in Trescore Balneario. (18A02756). <i>Pag.</i> 46		Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016). (Ordinanza n. 50). (18A02802). <i>Pag.</i> 55	
DECRETO 29 marzo 2018.			
Scioglimento della «New Italy & Co. Società cooperativa a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (18A02757) <i>Pag.</i> 46			



ORDINANZA 28 marzo 2018.

Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici. (Ordinanza n. 51). (18A02841) *Pag.* 61

ORDINANZA 28 marzo 2018.

Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. (Ordinanza n. 52). (18A02803) *Pag.* 73

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 aprile 2018.

Attività di rimborso alle regioni tramite meccanismo di pay-back dell'importo dovuto in base all'applicazione dell'accordo di prezzo-volume del medicinale per uso umano «Opdivo». (Determina n. 609/2018). (18A02929) *Pag.* 78

Autorità nazionale anticorruzione

DELIBERA 28 marzo 2018.

Linee guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti il «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato». (18A02777) *Pag.* 81

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 122/2017). (18A02752) *Pag.* 90

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 123/2017). (18A02751) *Pag.* 93

Università Campus Bio-Medico di Roma

DECRETO RETTORALE 13 aprile 2018.

Modifica dello statuto. (18A02842) *Pag.* 96

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Duo-film» e «Sebiprox» (18A02750) *Pag.* 102

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frobenmucil» (18A02746) *Pag.* 103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paudien» (18A02747) *Pag.* 103

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (18A02748) *Pag.* 104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mifegyne» (18A02749) *Pag.* 104


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cacit» (18A02780) *Pag.* 104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Linde Medica» (18A02781) *Pag.* 105


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triatec HCT» (18A02782) *Pag.* 105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Zentiva» (18A02783) *Pag.* 106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clarvisan PVA» (18A02785) *Pag.* 106



<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proli- zip» (18A02786) Pag. 106</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Na- tam» (18A02787)..... Pag. 107</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ur- des» (18A02788)..... Pag. 107</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclo- ral» (18A02789)..... Pag. 107</p> <p>Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 176 del 21 febbraio 2018 relativo al medicinale per uso umano «Adisterolo». (18A02790). Pag. 108</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pave- naf» (18A02791) Pag. 108</p>	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cole- calciferolo Epifarma» (18A02792) Pag. 108</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levi- fen» (18A02793) Pag. 109</p> <p style="text-align: center;">Agenzia per l'Italia digitale</p> <p>Comunicato relativo alla circolare n. 2 del 9 aprile 2018, recante: «Criteri per la qualificazione dei <i>Cloud Service Provider</i> per la PA» e alla circola- re n. 3 del 9 aprile 2018, recante: «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il <i>Cloud</i> della PA». (18A02871)..... Pag. 109</p> <p style="text-align: center;">Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p> <p>Assegnazione, in uso gratuito all'ENAC, dei beni del demanio pubblico dello Stato costituenti l'aero- porto di Crotona. (18A02778)..... Pag. 109</p>
--	---



ORDINANZA 28 marzo 2018.

Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici. (Ordinanza n. 51).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

l'art. 1, comma 1, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis;

l'art. 1, comma 2, il quale prevede che le misure di cui al medesimo decreto-legge possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;

l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;


l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ri-



costruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

l'art. 13, commi 3 e 4, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione dei criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sugli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, ai fini dell'individuazione della procedura da seguire per il finanziamento degli interventi destinati a riparare tali danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso e le modalità di erogazione dei contributi aggiuntivi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile ovvero questo sia stato già ammesso a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, e i lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore del citato art. 13;

l'art. 13, comma 6, il quale prevede che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009 e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'art. 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro;

l'art. 13, comma 6-bis, il quale prevede che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e che con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle dette risorse;

l'art. 14, che disciplina le procedure per la ricostruzione pubblica;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», e in particolare:

l'art. 1, il quale definisce l'ambito di applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del medesimo decreto legge, precisando tra l'altro che esse hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, come integrato dal successivo decreto 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009 (comma 2), e che gli interventi di cui al successivo art. 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (comma 3);


l'art. 3, recante tra l'altro la disciplina del finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili a uso non abitativo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare:

l'art. 67-ter, recante la disciplina della gestione ordinaria della ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, che ha tra l'altro istituito due uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

l'art. 67-quinquies, che individua i territori comunali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel capo X-bis del medesimo decreto-legge e di tutte le misure adottate in relazione al sisma suindicato;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2017, e dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e in particolare l'art. 20, che detta la disciplina per gli interventi su edifici già danneggiati da precedenti eventi sismici;



Vista l'intesa raggiunta tra l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e gli uffici speciali istituiti a norma dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, comunicata al Commissario straordinario con nota del 5 febbraio 2018 in relazione alle misure attuative dell'art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, nella versione modificata dal decreto-legge n. 148 del 2017;

Vista altresì la nota dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo del 5 febbraio 2018 con la quale è stato trasmesso l'elenco degli edifici pubblici già danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e che hanno subito un danno ulteriore a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per i quali i maggiori costi imposti dai detti danni ulteriori possono essere finanziati con le risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016;

Viste altresì le note pervenute in data 21 febbraio 2018 dalle Regioni Marche e Umbria, con le quali sono stati comunicati i rispettivi fabbisogni ai fini dell'adozione di provvedimenti attuativi del comma 6 del citato art. 13 del decreto-legge n. 189/2016;

Ritenuta la necessità, in conseguenza delle modifiche intervenute nella normativa primaria, di dettare nuovi criteri e nuove modalità per il finanziamento degli interventi sugli edifici già danneggiati da precedenti eventi sismici e che, per effetto degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, abbiano riportato danni ulteriori;

Ritenuta altresì la necessità di prevedere il finanziamento degli interventi ulteriori da eseguire su taluni edifici pubblici ubicati nei comuni della Regione Abruzzo di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016, già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 e che hanno riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuto, infine, sulla scorta di quanto rappresentato dalle regioni interessate, di dover adottare determinazioni atte a dare attuazione alle previsioni dei commi 6 (secondo periodo) e 6-bis dell'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, con le quali sono state stanziati ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione su edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche, già danneggiati a seguito delle crisi sismiche del 1997 e del 1998 (Umbria e Marche) e del 2009 (Umbria) e che hanno subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 21 febbraio 2018 e del 7 marzo 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Capo I

INTERVENTI SU IMMOBILI SITI NELLA REGIONE ABRUZZO E GIÀ DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 2009

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ricostruzione e riparazione da eseguire sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi «decreto-legge n. 189/2016») ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente sulla base dei criteri di cui al successivo art. 2.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli immobili privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e in quelli individuati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi «decreto-legge n. 39/2009»), ferme restando, per gli immobili siti fuori cratere, la necessità di dimostrazione del nesso causale tra gli eventi sismici e i danni riportati come stabilito rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 e le modalità di calcolo del contributo stabilite dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016.


3. Agli interventi di cui al presente capo, che abbiano a oggetto edifici ricompresi nelle perimetrazioni cui si è proceduto ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, non si applica il divieto di cui all'art. 5, comma 4, della medesima ordinanza n. 25 del 2017.

Art. 2.

Criteri per l'individuazione del danno prevalente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, si considera prevalente, in caso di edifici isolati, il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato la modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità già attribuito con scheda AeDES a seguito del sisma del 2009, ovvero l'attribuzione di un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti al sisma del 2009.

2. In caso di aggregati edilizi come definiti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, si considera prevalente il danno determinato dagli



eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato:

a) la modifica in senso peggiorativo del più grave esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 anche laddove solo uno degli edifici o unità strutturali ricompresi nell'aggregato fosse privo di esito a seguito del detto sisma;

b) ove non sussista la condizione di cui alla lettera *a)*, la modifica in senso peggiorativo dell'esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 ovvero l'attribuzione di un esito di inagibilità, nei termini di cui al precedente comma 1, per un numero di edifici o unità strutturali che copra una superficie lorda pari o superiore al 50% della superficie lorda dell'intero aggregato.

3. Agli effetti della lettera *b)* del precedente comma 2 per il calcolo della superficie lorda non si tiene conto degli edifici o unità strutturali per i quali a seguito del sisma del 2016 si siano verificate le seguenti condizioni:

conferma di esito AeDES «A» accertato a seguito del sisma del 2009;

nessun esito a fronte di esito AeDES «A» accertato a seguito del sisma 2009;

attribuzione di esito AeDES «A» a fronte di nessun esito accertato a seguito del sisma del 2009.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si tiene conto degli esiti AeDES eventualmente esistenti alla data del 24 agosto 2016 e, per gli edifici già ricompresi in aggregati individuati ai sensi della normativa relativa al sisma del 2009 e per i quali non vi sia esito accertato a seguito del sisma del 2009, l'attribuzione degli esiti AeDES per i danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è effettuata secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed all'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, anche in assenza di previa scheda FAST. A tal fine, i tecnici professionisti incaricati provvedono alla compilazione e alla presentazione delle schede AeDES entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

5. L'attribuzione dell'esito AeDES con le modalità di cui al precedente comma 4 è possibile per i soli aggregati per i quali a seguito degli eventi sismici del 2009 fosse stato accertato un esito di inagibilità AeDES almeno per uno degli edifici o unità strutturali che lo compongono.

6. Per gli edifici isolati e per gli aggregati composti almeno da un edificio od un'unità strutturale con esito AeDES «E», accertato a seguito degli eventi sismici del 2009, il danno determinato da detti eventi si considera in ogni caso prevalente rispetto all'eventuale danno ulteriore cagionato dagli eventi sismici del 2016.

7. Per gli aggregati ricompresi nel perimetro di Piani di ricostruzione già adottati, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39/2009, alla data del 24 agosto 2016, il danno ulteriore determinato dagli eventi sismici del 2016 è di regola indennizzato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39/2009. Tuttavia, gli interessati possono chiedere l'accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici del 2016 con i criteri di cui al precedente comma 2, con istanza depositata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 3.

8. Per gli aggregati per i quali non fosse stato accertato alcun esito AeDES per effetto del sisma del 2009, e che risultino comunque danneggiati per effetto degli eventi sismici del 2016, il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.

Art. 3.

Accertamento del danno prevalente

1. Nei casi di cui al comma 1, alla lettera *a)* del comma 2 ed ai commi 5, 6 e 7, primo periodo, dell'art. 2, la prevalenza si considera accertata con la sussistenza dei requisiti ivi indicati, senza necessità di ulteriori valutazioni.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 ed al secondo periodo del comma 7 dell'art. 2, i soggetti legittimati a richiedere il contributo provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del precedente art. 2, a chiedere al comune territorialmente competente l'accertamento preliminare della prevalenza. L'istanza è presentata conformemente al modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza ed è corredata dalla documentazione minima di cui all'allegato 2.

3. Sulle istanze presentate a norma del comma 2 il comune provvede nel termine di sessanta giorni dal deposito, comunicando gli esiti dell'accertamento al richiedente e per conoscenza all'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 189/2016 nonché all'ufficio speciale competente ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012.

4. Qualora, all'esito degli accertamenti di cui al comma 2, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio speciale competente ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012 dichiara l'improcedibilità della domanda di contributo eventualmente presentata ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, dandone comunicazione all'interessato ed al comune territorialmente competente.

5. In tutti i casi in cui, sulla base dei criteri di cui al comma 2, debba trovare applicazione la normativa del decreto-legge n. 39/2009, l'ufficio speciale competente ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012, prima di avviare l'istruttoria sulla richiesta di contributo presentata dall'interessato provvede a validare gli esiti AeDES eventualmente attribuiti con le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 e dell'ordinanza n. 10/2016, seguendo le modalità previste dalla normativa relativa al sisma del 2009, ai soli fini della corretta determinazione del contributo spettante.

Art. 4.

Determinazione del contributo

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del successivo art. 5, qualora, all'esito degli accertamenti di cui al precedente art. 3, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile



2009 i contributi sono determinati sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli edifici già ammessi a contributo il contributo aggiuntivo è determinato in misura pari alla differenza tra il nuovo importo ammesso a contributo e l'importo ammesso sulla base dell'originaria richiesta di finanziamento;

b) per gli edifici per i quali sulla richiesta di finanziamento presentata ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 non sia stato adottato alcun provvedimento, il contributo aggiuntivo è determinato sottraendo dal nuovo importo ammesso a contributo l'importo richiesto all'atto della presentazione dell'originaria domanda di finanziamento, e decurtando del 20% il risultato di tale differenza;

c) per gli edifici per i quali non risulti presentata alcuna domanda di finanziamento ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, il contributo è determinato integralmente ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e sull'importo così computato l'ufficio speciale competente individua, ai fini della successiva imputazione alle risorse commissariali, la quota di contributo ascrivibile ai danni ulteriori causati dagli eventi sismici del 2016. I parametri tecnici sulla base dei quali calcolare la detta quota di contributo sono definiti dagli uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

2. Qualora, all'esito degli accertamenti di cui al precedente art. 3, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l'entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, a seconda della tipologia di immobile e di intervento di che trattasi, fatta salva l'eventuale riduzione del contributo corrispondente all'importo già erogato ai sensi del decreto-legge n. 39/2009.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e quelle previste nelle ordinanze citate al comma 2 con riguardo alle modalità di selezione dell'impresa affidataria dei lavori. La presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle ordinanze citate al comma 2.

Art. 5.

Richieste di contributo

1. Nei casi in cui, all'esito degli accertamenti di cui all'art. 3, debbano trovare applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 189/2016 e delle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata, la domanda di contributo ovvero di contributo aggiuntivo è presentata dai soggetti legittimati entro il termine di cui all'art. 9, comma 1, della ordinanza n. 19 del 2017.

2. Nelle ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti di cui all'art. 3 ovvero ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del

decreto-legge n. 189/2016, risulti applicabile la disciplina del decreto-legge n. 39/2009, la domanda di contributo ovvero di contributo aggiuntivo è presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione sull'esito degli accertamenti di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente ordinanza. Per le ipotesi in cui detti accertamenti non siano stati effettuati, gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, adottano provvedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 in cui definiscono le modalità per la produzione della documentazione integrativa e le ulteriori procedure necessarie.

3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 la domanda di contributo è corredata da apposita richiesta di variante rispetto ai lavori già finanziati, accompagnata da perizia asseverata del tecnico incaricato comprovante gli ulteriori danni subiti, il nesso causale con gli eventi sismici, le ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie rispetto a quelle già previste e finanziate, la quantificazione delle nuove lavorazioni e i tempi necessari all'esecuzione delle stesse. L'ufficio speciale competente, col provvedimento con cui autorizza la variante, determina il contributo aggiuntivo e se necessario autorizza un nuovo termine per la conclusione dei lavori, comunque nel limite massimo di ulteriori dodici mesi.

4. Restano salvi i controlli a campione che la struttura commissariale esegue, a norma dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, in relazione ai contributi erogati dal Commissario straordinario.

Art. 6.

Spese tecniche


1. Per le finalità del presente capo, il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES è determinato con le modalità di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017 e le spese tecniche sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalità di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017.

2. Con separata ordinanza, sentiti i rappresentanti della Rete delle professioni tecniche, sono stabiliti i criteri di determinazione dei compensi per le attività propedeutiche alla predisposizione della documentazione di cui all'allegato 2 relativa alla istanza preliminare di accertamento del danno prevalente.

Art. 7.

Erogazione e contabilizzazione dei contributi

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, gli uffici speciali di cui all'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012 comunicano trimestralmente al Commissario straordinario i provvedimenti di ammissione a contributo adottati per gli inter-



venti di cui al presente capo, con indicazione distinta per tipologia di fattispecie ed entità dell'importo ammesso.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a trasferire agli uffici speciali gli importi corrispondenti ai contributi da erogare. Le risorse così erogate formano oggetto di separata evidenza contabile di autonoma voce in sede di rendiconto dell'attività del Commissario straordinario.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, su richiesta degli uffici speciali interessati motivata con riferimento all'effettivo avvio ed allo stato di avanzamento delle istruttorie relative alle fattispecie disciplinate dal presente capo, è disposta un'anticipazione al fine di consentire la tempestiva erogazione dei contributi accertati prima dell'avvio della fase di rendicontazione di cui al comma 1.

Capo II

INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI SITI NELLA REGIONE ABRUZZO GIÀ DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2009

Art. 8.

Modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi

1. Per gli edifici pubblici di cui all'allegato n. 3 della presente ordinanza, già danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a far data dal 6 aprile 2009, gli interventi resi necessari per effetto dei danni ulteriori cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono finanziati ed eseguiti con le modalità di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo provvede a interessare i soggetti attuatori degli interventi per la predisposizione dei nuovi progetti con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge e i successi adempimenti.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'allegato n. 3 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 2.000.000,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Capo III

INTERVENTI SU IMMOBILI SITI NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE GIÀ DANNEGGIATI DALLA CRISI SISMICA DEL 1997 E 1998 E IN UMBRIA DEL 2009

Art. 9.

Interventi ammessi a contributo

1. In attuazione dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano già stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1,

comma 1, del medesimo decreto-legge siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia «N» del Programmi integrati di recupero (PIR) di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorità per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei centri e nuclei di particolare interesse perimetrati ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017 ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

2. In attuazione dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato per l'anno 2018, gli interventi sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, comprendenti unità immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale dei residenti, che siano stati dichiarati parzialmente inagibili a seguito del detto sisma e successivamente siano stati dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche che si trovino nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione sono ammessi a finanziamento nel limite delle risorse disponibili e se del caso anche utilizzando quelle già finalizzate per le crisi sismiche del 1997 e 1998 e del 2009.

Art. 10.

Concessione dei contributi

1. Per gli edifici di cui al precedente art. 9, comma 2, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale.

2. Con riferimento agli edifici di cui al comma 3 dell'art. 9, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità determinato dall'aggravamento, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei danni subiti dagli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale.



3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 3 del precedente art. 9, nel caso in cui il richiedente abbia provveduto in proprio alla realizzazione di opere provvisorie, il contributo comprende anche i costi sostenuti per le opere di messa in sicurezza finalizzate alla rimozione delle cause di pericolo per la pubblica incolumità.

4. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

5. Fermo restando quanto stabilito dalla presente ordinanza, i presidenti delle Regioni Umbria e Marche - vice commissari con proprio atto stabiliscono ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9.

Art. 11.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 9 i contributi sono erogati in via diretta, previo trasferimento delle relative risorse dalla contabilità speciale del Commissario straordinario alla contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni Umbria e Marche - vice commissari.

2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 i contributi sono erogati con le modalità di cui al precedente comma 1 limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione relativi alla porzione di edificio già dichiarata parzialmente inagibile a seguito del sisma del 2009. Per gli interventi relativi alla porzione danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, che ha determinato l'inagibilità totale dell'immobile, il contributo è erogato con le modalità di cui all'art. 5, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 189/2016.

3. Al fine di consentire l'avvio delle procedure di finanziamento di cui ai commi 1 e 2, primo periodo, con provvedimento del Commissario straordinario, previa intesa nella cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, può essere disposta un'anticipazione di quota percentuale delle risorse necessarie, fermo restando il rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'art. 12.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, fermi restando, per gli interventi di cui al capo I ed ai commi 1 e 2 dell'art. 9, i limiti di spesa stabiliti rispettivamente dai commi 4, 6 e 6-bis dell'art. 13 del medesimo decreto-legge. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9, il predetto limite di spesa opera per la sola parte di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 11.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 9, le risorse della contabilità speciale sono ripartite tra le Regioni Umbria e Marche nelle proporzioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999.

Art. 13.

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. L'art. 21 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è abrogato.

2. Le disposizioni del capo I della presente ordinanza non si applicano agli immobili, fra quelli individuati a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 1, che siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica siano stati ultimati alla data del 5 dicembre 2017. Per tali ultimi interventi, resta in ogni caso integralmente applicabile la disciplina di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.

3. Per le altre domande di contributo già presentate in relazione alle fattispecie disciplinate dall'art. 21 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza gli interessati possono presentare nuova istanza con le modalità di cui alla presente ordinanza. Qualora essi non si avvalgano di tale facoltà, le istanze già presentate sono istruite e definite con le modalità di cui al predetto art. 21.

Art. 14.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.


2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 28 marzo 2018

Il Commissario straordinario: DE MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 663



ALLEGATO 1

Istanza di accertamento prevalenza del danno ai sensi del comma 1 dell'art. 3

Al Sindaco
del Comune di

*(o in caso di domanda di contributo già presentata)*All'Ufficio Speciale per la ricostruzione
de _____

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____,
residente a _____ in via _____ n. _____, recapito telefonico
_____, codice fiscale _____, documento di identità n° _____
rilasciato da _____

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e
dall'articolo 495 del C.P.

- a) *(nel caso di aggregato per il quale non è stata presentata domanda di contributo)* di essere un soggetto legittimato a richiedere il contributo in qualità di Presidente/Procuratore/Commissario dell'aggregato sito nel Comune di _____ in via _____, identificato catastalmente al foglio n. _____ sub _____;
- b) *(nel caso di aggregato per il quale è stata presentata la domanda di contributo)* di essere soggetto legittimato a richiedere il contributo, come già dichiarato nella domanda di contributo protocollo *(inserire il codice AQ-BCE)* ____-BCE-_____, presentata dal medesimo al Comune di _____ per l'immobile sito in via _____, identificato catastalmente al foglio n. _____ sub _____ ed attualmente *(specificare se in attesa di istruttoria, in corso di istruttoria)* _____;

ed ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. _____ del _____



CHIEDE

l'accertamento preliminare della prevalenza del danno di cui all'Ordinanza commissariale sopra richiamata, emanata ai sensi dell'art. 13 del decreto – legge n. 189/2016 nel testo vigente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, come previsto al comma 5 dell'art. 3 della Ordinanza sopra richiamata, qualora, all'esito degli accertamenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'Ufficio speciale competente ai sensi dell'art. 67-ter del decreto – legge n. 83/2012, dichiarerà l'improcedibilità della domanda di contributo presentata ai sensi del decreto – legge n. 39/2009, dandone comunicazione al sottoscritto, al Comune territorialmente competente e, per conoscenza, all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto – legge n. 189/2016.

Al fine delle attività di accertamento allega alla presente la documentazione minima di cui all'Allegato 2, richiamato dal comma 2 dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale sopra richiamata.

(luogo e data)

Il richiedente




ALLEGATO 2 – DOCUMENTAZIONE MINIMA DI CUI ALL’ORDINANZA n. 51 RECANTE “Attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici già interessati da precedenti eventi sismici”

La documentazione **obbligatoria** da presentare per l’accertamento preliminare della prevalenza comprende:

- gli elaborati minimi e obbligatori di cui alla “check list” contenuta in questa Appendice (di seguito solo check list);
- il CD contenente copia elettronica in formato pdf/A di tutti gli elaborati e documentazione denominati come riportato successivamente;
- la check list in formato cartaceo per accompagnare e facilitare la verifica di completezza formale dell’ufficio che riceve l’istanza; a tal fine nella check list sono presenti due opzioni per indicare rispettivamente se la documentazione è stata presentata (①) oppure non è stata presentata non essendo dovuta per la specifica domanda (②); la compilazione spetta al richiedente che presenta la domanda o suo delegato.

Ogni documento deve riportare nel frontespizio l’indicazione del “codice” tipologico indicato nella colonna della seguente check list (es. A02, A03, etc.). Il CD deve contenere copia digitale, in formato pdf/A, della documentazione allegata e degli elaborati grafici. I files, contenuti tutti nella stessa directory senza sottocartelle, devono essere denominati con un prefisso corrispondente al codice indicato nella check list; in aggiunta alla codifica possono essere aggiunte delle denominazioni personalizzate del professionista purché separate dal codice per mezzo dal carattere _ (underscore - sottolineato). Ulteriore documentazione, diversa dalla tipologia contenuta nella check list (per esempio deleghe), potrà essere presentata utilizzando il codice “Z” a seconda della necessità del progettista o del richiedente.

A pena di irricevibilità, l’istanza deve essere completa di tutta la documentazione indicata in questo Allegato



Check list Ordinanza n. 51 –28/03/2018

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
Annerire ① se presente oppure ② se non dovuto		
Codice	↓	Descrizione documentazione
A00	① ②	Asseverazione della corrispondenza tra gli elaborati cartacei e quelli digitali descritti nel presente elenco. Gli elaborati digitali devono essere consegnati su CD e i file in formato pdf/A.
A01	① ②	Istanza per l'accertamento della prevalenza (modello di cui all'allegato n.1).
A02	① ②	Registrazione dell'atto costitutivo del consorzio o della procura speciale.
A03	① ②	Verbali di nomina del Presidente o del Procuratore o, nel caso di aggregati commissariati, nomina del Commissario.
A04	① ②	Nomina del progettista (nel caso di consorzio è necessario il verbale di assemblea).
A05	① ②	Approvazione dell'assemblea alla presentazione dell'istanza per l'accertamento della prevalenza.
A06	① ②	Copia di tutte le schede Aedes afferenti all'aggregato oggetto dell'istanza.
A07	① ②	Relazione tecnica contenente il calcolo della prevalenza di cui all'Ordinanza n.51, art.2 comma 2 lett.b), le argomentazioni in relazione al calcolo effettuato conformemente e con eventuale esplicito rinvio alla documentazione e agli elaborati grafici di cui al punto A06 e A08.
A08	① ②	Elaborati grafici relativi a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ inquadramento territoriale con riferimento al PdR o allo Strumento Urbanistico Attuativo (o allo strumento urbanistico se fuori PdR o SUA); ✓ pianta dell'aggregato con individuazione degli edifici e indicazione dei relativi esiti di agibilità Aedes e superfici lorde; ✓ prospetti dell'aggregato con individuazione degli edifici e dei relativi esiti di agibilità Aedes.
Z – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE		
Annerire ① se presente		
Codice	↓	Descrizione documentazione (da compilare a cura del richiedente)
Z01	①	
Z02	①	
Z03	①	

Data

Il soggetto legittimato a richiedere il contributo

Oppure il suo delegato



ALLEGATO 3

PR	Comune	Ente proprietario	Intervento	Importo da finanziare
AQ	Scoppito	Comune	Municipio	€ 1.000.018,65
TE	Crognaleto	Comune	Complesso Scolastico "Carlo Forti"	€ 600.000,00
TE	Campoli	Comune	Scuola elementare e media	€ 300.000,00
				€ 1.900.019



ORDINANZA 28 marzo 2018.

Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. (Ordinanza n. 52).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:


a) l'art. 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

b) l'art. 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;

c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

d) l'art. 2, comma 5, in forza del quale i Vice Commissari, nell'ambito dei territori interessati: a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6; b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione; c) sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'art. 6; e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;

e) l'art. 3, comma 3, in forza del quale gli Uffici speciali per la ricostruzione: a) curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; b) provvedono alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;



f) l'art. 5, comma 3, in forza del quale i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

g) l'art. 6 che disciplina criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata;

h) l'art. 8 che disciplina gli interventi di immediata esecuzione;


i) l'art. 8-bis che disciplina gli interventi eseguiti per immediate esigenze abitative;

l) l'art. 12, in forza del quale: «1. Fuori dei casi disciplinati dall'art. 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'art. 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 1; c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto; d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. 2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio. 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili. 5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispon-

dono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5., fuori dei casi disciplinati dall'art. 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'art. 6, comma 2, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 1; c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto; d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6»;

m) l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

n) l'art. 34 in forza del quale: «1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato "elenco speciale". Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti,



definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. 3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del DURC. 4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. 5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. 6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione. 7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'art. 8, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»;

Visto l'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in forza del quale «I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'art. 8 del medesimo decreto-legge»;


Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e, in particolare, gli articoli 1 e 6;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;

Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;



Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 34, recante «Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di finanza e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES»;

Considerata la necessità di dare attuazione alla previsione dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in particolare, nella parte in cui prevede che il mancato rispetto del termine del comma 5, primo periodo, o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'art. 8 del medesimo decreto-legge;

Ritenuto opportuno procedere a regolare il procedimento di verifica dei presupposti per la mancata iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 189 del 2016, sia in relazione all'attività di redazione delle schede Aedes che in relazione alle altre ipotesi di gestione dell'elenco speciale;

Visto il verbale della riunione dell'8 febbraio 2018 dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 di cui all'art. 4 del Protocollo di intesa sottoscritto ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vice Commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Procedimento di cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.

1. Il Commissario straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.:

a) nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;

b) nel caso di inosservanza del termine e delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis, comma 5 del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. Il Commissario straordinario, qualora verifichi la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento al professionista interessato mediante comunicazione personale inviata a mezzo posta elettronica certificata.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, sono indicate:

a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;


b) i motivi per i quali si ritiene di disporre la cancellazione dall'elenco;

c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. Il professionista può formulare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede a trasmettere la documentazione acquisita nel procedimento, ivi comprese le eventuali osservazioni del professionista, all'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 di cui all'art. 4 del «Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», approvato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. L'Osservatorio nazionale, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della documentazione, esprime un parere non vincolante in ordine alla sussistenza dei presupposti per la cancellazione ai sensi del comma 1.

6. Acquisito il parere dell'Osservatorio o in caso di decorrenza del termine senza che lo stesso sia stato comunicato, il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco ove ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui al comma 1, indicando le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, indicando, altresì, le ragioni ostative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente formulate dal professionista all'Osservatorio.



7. Nel caso previsto dall'art. 6, comma *f*), dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, il Commissario straordinario, adottato il provvedimento di cui al comma 5, provvede, altresì, alle comunicazioni previste ai sensi di legge alle competenti Autorità.

Art. 2.

Procedimento di rettifica della scheda AeDES

1. Nel caso previsto dall'art. 2, comma 5, secondo periodo, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono alla rivalutazione della scheda AeDES, previo contraddittorio con il professionista che abbia redatto la scheda, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a comunicare al professionista i motivi posti a fondamento della valutazione di non congruità dell'esito della scheda AeDES con il quadro valutativo, indicando, altresì, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Il professionista può formulare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Ufficio speciale per la ricostruzione formula al professionista una proposta di rettifica della scheda AeDES indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, e le ragioni ostative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente formulate dal professionista ai sensi del precedente comma 3. In caso di adesione del professionista alla proposta di correzione, lo stesso provvede alla rettifica della scheda AeDES previa redazione di apposita perizia giurata integrativa, entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 3. In caso di inutile decorso di tale termine, l'Ufficio speciale può provvedere d'ufficio alla rettifica dell'esito AeDES.

Art. 3.

Procedimento di sospensione dell'iscrizione del professionista

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, nel caso previsto dall'art. 2, comma 5, ultimo periodo dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario le schede AeDES e la relativa documentazione.

2. Ricevuta la documentazione di cui al comma 1, il Commissario straordinario comunica al professionista l'avvio del procedimento di sospensione dell'iscrizione, indicando le schede AeDES ritenute non congrue.

3. Il professionista può formulare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 di cui all'art. 4 del Protocollo d'intesa approvato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 valuta la posizione del professionista sulla base delle risultanze istruttorie e delle eventuali osservazioni formulate ai sensi del medesimo comma 3.

6. Il parere dell'Osservatorio di cui al comma 5 è inviato al Commissario straordinario con apposita relazione contenente copia dell'intera documentazione acquisita nel corso del procedimento.

7. Ricevuta la relazione di cui al comma precedente il Commissario straordinario può disporre la sospensione dell'iscrizione per un periodo da tre a nove mesi. Nell'adottare il provvedimento di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario tiene conto della gravità e dell'entità degli errori commessi dal professionista.

Art. 4.

Attività di monitoraggio e segnalazione della struttura commissariale

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, gli uffici deputati alla gestione degli elenchi procedono ad effettuare un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale e a segnalare le eventuali criticità al Commissario straordinario per l'avvio delle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 6.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 28 marzo 2018

Il Commissario straordinario: DE MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 665

18A02803

